



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Torre Annunziata –sezione fallimentare–, in composizione monocratica, in persona del dott. Fabio Di Lorenzo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di cui al numero R.G. 638/2013 avente ad oggetto  
*Intermediazione mobiliare*

**TRA**

, ..... elettivamente domiciliato in  
, ..... presso lo studio del suo procuratore costituito Avv.  
Massimo Esposito che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto  
di citazione

**ATTORE**

**E**

, ..... in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa  
dall'Avv. Gaetano Tasca del Foro di Milano e dall'Avv. Felice Cacace del Foro di  
Torre Annunziata e presso lo studio di quest'ultimo è

**CONVENUTA**



E

, in persona del suo legale rapp.te p.t. e, per esso, del suo procuratore speciale Avv. Roberto Rusciano, sulla base dei poteri di rappresentanza sostanziale e processuale conferitigli dal [redacted], rapp.ta e difesa dall'Avv. Luca Cirillo e con esso elettivamente domiciliata in [redacted]

CONVENUTO

**CONCLUSIONI: per tutte le parti come da verbali di causa e scritti difensivi**

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. F [redacted] premesso che: in data 6.4.1999 ha sottoscritto una polizza versando il premio lordo di euro [redacted] così che, detratti i costi, il capitale base con valore nominale di euro [redacted] rappresenta la quota di partecipazione al Titolo; il contratto ha durata di 8 anni, e alla scadenza è assicurata la restituzione del capitale base, oltre al pagamento della cedola finale collegata al titolo, la quale è calcolata in base all'andamento dell'indice di riferimento; indipendentemente dall'andamento dell'indice, è assicurata una cedola finale minima pari al 10% del capitale base; tuttavia la banca ha violato le regole di correttezza, celando il carattere rischioso dell'investimento, violando altresì le regole di informativa, di redazione del contratto di prestazione di servizi in forma scritta; l'investitore ha subito il danno emergente pari alla differenza tra capitale investito e le somme ricavate dalla vendita del titolo, nonché il lucro cessante pari



al rendimento che avrebbe ricevuto investendo in titoli sicuri e non rischiosi, oltre al danno non patrimoniale; tutto ciò premesso, l'attore ha chiamato in giudizio .

per ottenere la declaratoria di nullità del contratto, la restituzione del capitale versato, e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.

Si sono costituiti i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.

Autorizzato il deposito di memorie ex art. 183 c. VI c.p.c., svolta istruttoria con espletamento di interrogatorio formale dell'attore, escussione di testi e svolgimento di Ctu, sulle conclusioni rassegnate la causa è stata mandata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2. Preliminarmente vanno esaminati i rilievi attorei in merito all'asserita nullità della polizza, per violazione delle norme sulla trasparenza bancaria e per violazione delle regole di informazione e di pattuizione con forma scritta, nonché in merito all'asserito inadempimento dei convenuti e addirittura al loro dolo contrattuale.

E' stata disposta Ctu, al fine di verificare la conformità dell'ordine in atti alle disposizioni normative e della Consob. Vanno condivise le conclusioni espresse dal Ctu all'esito di un elaborato ben argomentato e immune da vizi logici. In particolare, va condiviso quanto affermato dal ctu, secondo cui «*i documenti sottostanti il contratto di* . . .

*sono in forma scritta così come prevede l'Art. 23 c. 1 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (...) e sottoscritti dalle parti che partecipano al contratto e precisamente: il contraente, l'intermediario, il prodotto emesso dalla società assicuratrice . . . La nota informativa e le*



*condizioni contrattuali indicano con precisione il trattamento economico e le condizioni applicate a siffatta polizza assicurativa» (cfr. p. 10-11 della consulenza).*

Il Consulente ha poi esaminato se sia stato rispettato l'art. 26 lett. E del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale *“1. Gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare: e) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire”*. Sul punto, il Ctu, con argomentazione immune da vizi logici, fornisce una risposta positiva, affermando che nel caso in esame sia stata rispettata la disposizione in questione, e aggiungendo che *«A conferma di ciò, veniva riportato, nel fascicolo informativo, grafico sull'andamento storico dei panieri di riferimento per i periodi antecedenti alla sottoscrizione. L'istituto di credito nel vendere il prodotto non poteva che basarsi su dati seriali storici in cui si evinceva un andamento positivo dell'indice*

*Significativamente il Ctu aggiunge che «Pertanto alla luce di tutto quanto si rileva la completa buona fede dell'Istituto di credito nel piazzare sul mercato tale prodotto».*

Alla luce di quanto sopra, dei documenti in atti e della relazione peritale, parte convenuta ha rispettato i requisiti di forma scritta, di informazione e di trasparenza, per cui non sussiste la lamentata nullità allegata da parte attrice né il lamentato inadempimento o dolo. Peraltro, alla scadenza del rapporto il prodotto assicurativo ha fornito le utilità pattuite fin da principio, in quanto ha garantito la restituzione del capitale e la corresponsione di un rendimento minimo garantito.



Contrario convincimento non emerge dalle prove testimoniali svolte in corso di causa. In particolare, in ordine alla cruciale circostanza di cui al capo 1 della memoria istruttoria di parte attrice, relativa alla asserita mancata consegna dei documenti informativi nella fase precontrattuale e alla mancanza di corretta informazione, i testi ..... hanno affermato di non sapere o di non ricordare. Anzi, la circostanza affermata dall'attore è confutata dalle risultanze peritali, in cui si evidenzia che *«nella proposta sottoscritta da parte attorea si rinviene la dichiarazione di aver ricevuto il fascicolo normativo come previsto dalla normativa vigente in materia (“con l’apposizione delle firme in calce: il contribuente dichiara di aver ricevuto la presente scheda ed il fascicolo normativo contenete le condizioni contrattuali”)*»; il Ctu aggiunge che *«senza ombra di dubbio, l’intermediario ha osservato le regole di comportamento imposte dalla vigente normativa in materia di prestazione di servizi di investimento»* (cfr. p. 20-1 della consulenza). Analogamente non è confermata dalla deposizione testimoniale la circostanza che l'intermediario abbia consigliato di smobilitare precedenti investimenti, assicurando che il nuovo investimento avrebbe reso analoghi rendimenti: tale circostanza, non confermata dal teste ....., è esplicitamente esclusa dal teste ..... Anzi, in sede di interrogatorio formale l'attore ha confessato che tali investimenti erano scaduti nel 1998 (rimborso all'esito di un sorteggio, e quindi non dietro consiglio dell'intermediario) un anno prima del contratto per cui è causa, così contraddicendo la sua stessa ricostruzione dei fatti. Analogamente, i testi ..... e ....., non hanno confermato la circostanza che, dopo la stipula del contratto, l'intermediario abbia, con postilla aggiunta a penna, garantito un rendimento di almeno il 6,30%. In ordine alla





parte attrice pure relativi alla fase delle trattative precontrattuali, ha confermato le circostanze relative alle trattative, sul presupposto che sia stato presente. Il teste è inattendibile anche sotto il profilo del riscontro esterno, in quanto ha affermato che parte convenuta ha suggerito al marito di disinvestire precedenti investimenti per sottoscrivere il contratto per cui è causa, mentre tale circostanza è disattesa dallo stesso attore in sede di interrogatorio formale, in cui ha ammesso che le precedenti obbligazioni sono scadute nel 1998, un anno prima della stipula del contratto per cui è causa, essendo state rimborsate a seguito di sorteggio; inoltre il teste ha confermato la circostanza attorea secondo cui \_\_\_\_\_, conosceva l'attore da almeno 10 anni, mentre ciò è smentito dal fatto che \_\_\_\_\_ è divenuto direttore della filiale solo nel 1998.

Alla luce di tutto quanto esposto, non si ravvisano profili di inadempimento di parte convenuta, e quindi va esclusa la nullità contrattuale allegata dall'attore.

3. Rigettata la domanda di accertamento della nullità, va rigettata anche la domanda di restituzione del capitale investito, peraltro inferiore alla somma che dopo 8 anni l'attore ha ricevuto dalla banca a titolo di rendimento totale dell'operazione.

Per analoghi motivi, non sussistendo alcuna nullità e alcun inadempimento, va rigettata anche la domanda risarcitoria parametrata al differenziale di rendimento rispetto a investimenti sicuri, nonché va rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.

*Ad abundantiam*, ai fini del rigetto di tale ultima domanda di risarcimento del danno patrimoniale, va evidenziato anche quanto segue. Quale riferimento per investimenti sicuri il Ctu ha considerato i Bot, evidenziando però che non sono



strumenti perfettamente sovrapponibili alla polizza per cui è causa, in quanto i Bot sono investimenti a breve termine, di regola annuale, mentre il contratto per cui è causa è strumento a medio lungo termine, con durata di 8 anni. Al fine di rendere omogenei gli elementi di raffronto, occorre allora verificare quale sia stato il rendimento complessivo del contratto per cui è causa all'esito di 8 anni, poi dividere in otto tale rendimento, e quindi raffrontarlo con il rendimento annuale dei Bot. Ebbene, all'esito di tale operazione emerge che il rendimento dei due strumenti è simile, per cui anche sotto tale profilo l'attore non potrebbe lamentare un danno per aver investito con lo strumento per cui è causa e non in Bot. In particolare, il Ctu rileva quanto segue: *«La comparazione tra il rendimento di una [redacted] e quella dei BOT, non risulta perfettamente compatibile, in quanto trattasi di due prodotti molto diversi tra di loro, il primo definito a medio termine (cinque/otto anni), il secondo a breve scadenza (tre/sei/un anno), pertanto fare una comparazione tra gli interessi maturati nel periodo 1999/2007 risulta poco rispondente alla realtà, in quanto il raffronto avviene con prodotti non omogenei. In considerazione di quanto accertato e in risposta al quesito n°3, si possono fare le seguenti osservazioni :*

*Il capitale investito nella polizza assicurativa ha fruttato un interesse pari al 9.62% netto, nel periodo di decorrenza della polizza (otto anni); se si volesse per assurdo spalmare tale percentuale in riferimento ad un arco temporale di un anno, il tasso di interesse netto sarebbe del 1.20% tasso che poco si discosta dal tasso di interesse netto derivante dall'investimento in BOT.*

- |    |           |             |       |
|----|-----------|-------------|-------|
| 1. | Anno 1999 | tasso netto | 1,112 |
| 2. | Anno 2000 | “ “         | 1,828 |
| 3. | Anno 2001 | “ “         | 1,566 |





4.	Anno 2002	“	“	1,223
5.	Anno 2003	“	“	0,795
6.	Anno 2004	“	“	0,697
7.	Anno 2005	“	“	0,741
8.	Anno 2006	“	“	1,273».

4. In ragione della complessità delle questioni trattate in fatto e in diritto, e della loro oggettiva controvertibilità, sussistono gravi motivi che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.

Le spese di Ctu sono poste a carico di tutte le parti in ragione di 1/3 per ciascuno.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, domanda, eccezione e rilievo, così provvede:

- 1) rigetta tutte le domande attoree;
- 2) compensa integralmente le spese di lite;
- 3) pone in via definitiva le spese di Ctu a carico di tutte le parti nella misura di 1/3 ciascuna.

Così deciso in Torre Annunziata il 4 ottobre 2016

IL GIUDICE UNICO  
( dott. Fabio Di Lorenzo)

